

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

# **Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.05.2023

# INDICE

## CAPO I

### NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 – Vincolo di solidarietà

## CAPO II

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 12 – Composizione della tariffa
- Art. 13 – Commisurazione della tariffa
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 – Tributo provinciale
- Art. 20 – Piano Finanziario

## CAPO III

### CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 21 – Utenze domestiche
- Art. 22 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 23 – Utenze non domestiche
- Art. 24 – Classificazione delle utenze non domestiche

CAPO IV  
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 25 – Criteri per le riduzioni
- Art. 26 – Criteri per le agevolazioni
- Art. 27 – Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni
- Art. 28 – Casi di riduzione ed agevolazione
- Art. 29 – “Bonus sociale” per le utenze domestiche
- Art. 30 – Cumulabilità delle riduzioni

CAPO V  
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

- Art. 31 – Tributo giornaliero.
- Art. 32 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

CAPO VI  
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

- Art. 33 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione
- Art. 34 – Dichiarazione per l’uscita dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche
- Art. 35 – Dichiarazione per le superfici con produzione di rifiuti speciali
- Art. 36 – Termini per il pagamento del tributo
- Art. 37 – Versamento del tributo
- Art. 38 – Dilazioni di pagamento e rateazioni
- Art. 39 – Rimborsi e arrotondamenti
- Art. 40 – Importi minimi e altre disposizioni
- Art. 41 – Funzionario responsabile

CAPO VII  
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

- Art. 42 – Accertamenti
- Art. 43 – Sanzioni
- Art. 44 – Contenzioso

CAPO VIII  
NORME TRANSITORIE

- Art. 45 – Disposizioni finali e transitorie

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Istituzione della tassa annuale**

1. La tassa sui rifiuti è istituita in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI. (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **Art. 2**

#### **Oggetto e campo di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 641 e successivi della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. Sono, altresì, disciplinate le disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) che hanno riflessi sulla presente tassa sui rifiuti, nonché le disposizioni rilevanti del metodo MTR di cui alla delibera n. 443/2019 e s.m.i..
3. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
  - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

### **Art. 3**

#### **Soggetto attivo**

1. Il Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

### **Art. 4**

#### **Soggetto passivo**

1. La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.

4. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

#### **Art. 5**

##### **Presupposto oggettivo**

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

#### **Art. 6**

##### **Definizione di locali imponibili**

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su almeno tre lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.

2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati alla parte variabile del tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere. La quota variabile è azzerata dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che sia presentata apposita istanza documentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Nel caso in cui l'istanza sia presentata in data successiva l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla presentazione della richiesta.

#### **Art. 7**

##### **Locali esclusi dalla tassazione**

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati al recupero attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:

- a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- c. fabbricati danneggiati e non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;

- d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
- e. i fabbricati destinati alle attività di cui all'art. 2135 c.c. in cui si producono rifiuti relativi a dette attività;
- f. locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante) (Circolare MITE n. 245 del 12.4.2021);
- g. superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
- h. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della costituzione, limitatamente alla parte dove si svolgono le funzioni religiose.

#### **Art. 8**

#### **Definizione di aree imponibili**

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.
3. Sono, pertanto, escluse da tassazione, le aree scoperte operative relative ad attività che producono rifiuti che non possono essere conferiti al servizio pubblico.

#### **Art. 9**

#### **Aree escluse dalla tassazione**

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

#### **Art. 10**

#### **Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali**

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla parte variabile della tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento o al recupero, in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, per il calcolo della sola quota variabile, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

| ATTIVITÀ  | % abbattim. |
|---|-------------|
| distributori di carburante  | 10%         |
| lavanderie a secco, tintorie non industriali  | 30%         |
| laboratori fotografici, eliografie  | 40%         |
| autoriparatori, elettrauto  | 50%         |
| gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici                                 | 40%         |
| laboratori di analisi   | 40%         |
| autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi  | 50%         |
| laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti  | 45%         |
| metalmecchanici, fabbri, idraulici, elettricisti  | 40%         |
| allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina            | 20%         |
| falegnamerie  | 40%         |
| tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie, carpenterie, laboratori di ceramica | 50%         |
| verniciatura, galvanotecnica  | 50%         |
| cantieri navali   | 20%         |

|   |     |
|---|-----|
| marmisti e lapidei                          | 70% |
| impianti di recupero inerti (area scoperta) | 80% |
| macellerie e pescherie                      | 60% |
| frantoi                                     | 70% |

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, sulla base della tipologia del rifiuto prodotto.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, così come individuati dal D.Lgs. n. 152/2006, la cui lavorazione genera appunto rifiuti speciali non assimilabili. Restano invece assoggettate alla tassa le restanti aree e parti dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

#### **Art. 11**

#### **Vincolo di solidarietà**

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree. Pertanto, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**CAPO II**  
**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI**

**Art. 12**

**Composizione della tariffa e copertura dei costi**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e di tutte le componenti di costo previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali componenti positive individuate dalle disposizioni relative al prelievo sui rifiuti.
3. Ai sensi del comma 659, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

**Art. 13**

**Commisurazione della tariffa**

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (art. 1, comma 652 della Legge n.147/2013).
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

**Art. 14**

**Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare al 1° gennaio di ciascun periodo di imposta, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.

**Art. 15**

**Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività ed alla tipologia del rifiuto prodotto dalle specifiche superfici imponibili, avendo riguardo anche alla destinazione delle superfici medesime.



2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento o, ove attivata la raccolta puntuale, considerando i rifiuti conferiti.

#### **Art. 16**

##### **Determinazione della superficie imponibile**

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, purché dall'applicazione della TARI non emerga un diverso ammontare della tassa dovuta.
3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a ml 1,5.
4. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

#### **Art. 17**

##### **Aree di pertinenza di utenze non domestiche**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti o stoccati rifiuti in quanto aree operative.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

#### **Art. 18**

##### **Tributo per le istituzioni scolastiche**

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e la corrispondente entrata, rappresentata dal contributo che il MIUR versa al Comune, è decurtata dal totale dei costi che devono trovare copertura con le tariffe, pur dovendo essere collocata a valle del Piano Economico Finanziario (PEF).
3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

#### **Art. 19**

##### **Tributo provinciale**

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.

#### **Art. 20**

##### **Piano finanziario**

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario, con riferimento alle disposizioni dettate dalla delibera n. 443/2019 e s.m.i. di ARERA, nonché dalle disposizioni correlate relative alla TARI.

2. Sulla base del piano finanziario (PEF) e delle altre componenti da iscrivere a valle del PEF, ai sensi della normativa vigente, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario ed alle disposizioni predette.

**CAPO III**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

**Art. 21**  
**Utenze domestiche**

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, (collegati da scale), cantine, garage.
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio di ciascun periodo di imposta.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in base ai seguenti criteri:

| Superficie                | N. componenti |
|---------------------------|---------------|
| fino a mq. 45             | 1             |
| > di mq. 45 fino a mq. 60 | 2             |
| > di mq. 61 fino a mq. 75 | 3             |
| oltre mq. 75              | 4             |

4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
  - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
  - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo;

**Art. 22**  
**Classificazione delle utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

**Art. 23**  
**Utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

**Art. 24**  
**Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, come coordinata con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale) con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.

**CAPO IV**  
**AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

**Art. 25**  
**Criteri per le riduzioni**

1. Le riduzioni tariffarie, ai sensi di quanto previsto dal comma 659, dell'art.1 della Legge n.147/2013 in conformità all'art. 52 del D.Lgs 447/1997, sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
  - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
  - b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
  - c. all'occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

**Art. 26**  
**Criteri per le agevolazioni**

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
  - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
  - b. alla quantità di rifiuti che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

**Art. 27**  
**Criteri per particolari esenzioni**

1. Le esenzioni tariffarie, ai sensi di quanto previsto dal comma 659, dell' art. I della Legge n.147/2013 in conformità all'art. 52 del D.Lgs 447/1997, sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
  - a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
  - b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta, nel rispetto del divieto degli "aiuti di Stato";
  - c. applicando specifiche disposizioni dettate dalla normativa vigente in ambito di fiscalità locale.

**Art. 28**  
**Casi di riduzione ed agevolazione**

1. La parte variabile della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
  - a. per le utenze domestiche in cui i componenti del nucleo familiare siano tutti residenti all'estero, il numero di componenti il nucleo familiare è pari al numero, diminuito di un'unità, del nucleo presente nella residenza estera: riduzione del 40%;
  - b. per locali, detenuti da utenze non domestiche ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione: riduzione del 33%;
  - c. per le unità adibite ad abitazione, tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti: riduzione del 100 per cento;
  - d. per le unità abitative al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella predetta zona o di fatto servita, sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata: riduzione del 50%;
  - e. di un dodicesimo per ogni mese di interruzione del servizio, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria

di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, in ogni caso la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa;

- f. per i fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 25%;
  - g. per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto, in ragione della minore attitudine a produrre rifiuti: riduzione del 50%;
  - h. per le utenze domestiche ad uso abitativo con unico occupante, al 1° gennaio del periodo di imposta, ricoverato permanentemente presso casa di cura o di riposo: riduzione al 100%;
2. riduzione della tassa di 2/3 in favore dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato applicabile a seguito di presentazione della richiesta di agevolazione;
  3. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della Legge n. 549/1995, il tributo è ridotto del 50% per le attività commerciali ed artigianali o a queste assimilabili, aventi la sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono oltre 6 mesi, con locali situato al piano terra con vetrina.
  4. Le riduzioni di cui al comma 1 lett. a) e d) e quelle di cui al comma 2 sono concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.
  5. La riduzione di cui alla lettera h) ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che sia presentata apposita istanza documentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Nel caso in cui l'istanza sia presentata in data successiva l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla presentazione della richiesta.
  6. Le riduzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, sono cumulabili con le riduzioni già previste alle lettere precedenti del medesimo comma.
  7. Possono essere, inoltre, previste agevolazioni a favore degli utenti virtuosi nel conferimento differenziato del rifiuto.
  8. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della legge 147/2013 e dell'art. 37, della legge 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e florovivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa nella seguente misura:
    - a) 30% alle utenze domestiche;
    - b) 50% alle imprese agricole e florovivaistiche.
  9. La riduzione di cui al precedente comma compete esclusivamente su istanza, da parte del contribuente, corredata da certificazione rilasciata dal Gestore del Servizio Rifiuti in merito al rilascio di apposita compostiera. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq. 40. Inoltre, la pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione o facente parte dell'azienda agricola; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia", al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.
  10. Le agevolazioni di cui ai commi 8 e 9 hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che l'istanza sia presentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Nel caso in cui l'istanza sia presentata in data successiva l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla presentazione della richiesta.

**Art. 29**

**“Bonus sociale” per le utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA, già previste per il servizio idrico ed elettrico.
2. Le modalità di attribuzione sono stabilite in conformità a quanto indicato dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i..

**Art. 30**

**Cumulabilità delle riduzioni**

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 60 per cento della parte variabile della tassa dovuta.

**CAPO V**  
**DISCIPLINA DELLA TRIBUTO GIORNALIERO**

**Art. 31**  
**Tributo giornaliero**

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365/366) e maggiorando il risultato del 100%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.).
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.
7. Il tributo sui rifiuti non è dovuto per le occupazioni di suolo pubblico di aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, assoggettate al canone unico calcolato in via temporanea, ai sensi dell'art. 1, comma 842, della Legge n. 160/2019.

**Art. 32**  
**Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive**

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione al prelievo per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

**CAPO VI**  
**DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

**Art. 33**

**Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune allo sportello fisico online, oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
  - il servizio postale,
  - posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale comune.Nei casi di trasmissione delle dichiarazioni previste dai precedenti punti, fa fede la data di invio. Per richiedere informazioni è possibile contattare gli uffici al numero pubblicato sul sito istituzionale.
5. L'ufficio TARI deve dare riscontro all'utente di aver ricevuto tutta la documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della medesima.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al presente articolo, se più favorevole.
9. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.

**Art. 34**

**Dichiarazione per l'uscita dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche**

1. In conformità alle previsioni di cui all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 (cd Testo Unico Ambientale – TUA) le utenze non domestiche che non intendono avvalersi del servizio pubblico per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, devono presentare apposita istanza all'ufficio comunale, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono essere escluse dal predetto servizio pubblico.
2. Le utenze non domestiche di cui al comma 1, devono dichiarare di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per un periodo di due anni.
3. Qualora le utenze non domestiche di cui al comma 1, intendano rientrare all'interno del servizio pubblico per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti prima dello scadere dei due anni indicati nella specifica dichiarazione prodotta ai



sensi dei commi precedenti, devono farne richiesta al Comune, presentando una specifica dichiarazione con cui richiedono di poter nuovamente usufruire del servizio pubblico per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti.

4. La dichiarazione di cui al comma 3, deve essere presentata al Comune entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui l'utenza non domestica intende usufruire del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

#### **Art. 35**

##### **Dichiarazione per le superfici con produzione di rifiuti speciali**

1. Le imprese che producono rifiuti speciali, al fine dell'esclusione dalla tassazione variabile della TARI delle superfici ove si producono detti rifiuti, sono tenute alla presentazione di specifica dichiarazione con cui comunicano al Comune la situazione dettagliata con apposita planimetria, entro i termini dell'articolo successivo.

2. Sono considerati rifiuti speciali quelli specificatamente indicati dal D.Lgs. n. 152/2006 che individua anche i rifiuti da considerarsi urbani o equiparati a questi, come indicate all'allegato L-quinquies della parte IV del decreto ambientale.

3. Sono escluse dall'imposizione variabile TARI anche le attività espressamente indicate all'allegato L-quinquies del comma precedente, con particolare riferimento alle attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, come previsto anche all'art. 183, comma 1, b-sexies, del richiamato D.Lgs. n. 152/2006.

#### **Art. 36**

##### **Termini per il pagamento del tributo**

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 31 maggio;
- 2° rata entro il 31 luglio;
- 3° rata entro il 30 settembre;
- 4° rata entro il 31 gennaio dell'anno successivo

2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il 31 maggio.

3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

#### **Art. 37**

##### **Versamento del tributo**

1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini indicati dal precedente articolo, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.

2. Il tributo è versato al Comune per la quota di propria competenza, mentre il tributo provinciale (TEFA), di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992, contenuto nella bolletta di pagamento, è versato direttamente alla Provincia.

3. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, per le rate precedenti al 1° dicembre, salvo conguaglio successivo sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su

cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.

5. La bolletta recapitata per il pagamento della TARI riporta il termine di scadenza, nonché la data di emissione antecedente di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quella stabilita per il pagamento.

6. Al fine di garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto, la TARI è riscossa con modello F24 ovvero mediante piattaforma di pagamento PagoPA.

7. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12. Tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12.

8. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro, ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006.

#### **Art. 38**

##### **Dilazioni di pagamento e rateazioni**

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.

2. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateazione della bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.

3. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni.

4. L'importo da versare verrà suddiviso in ulteriori rate, rispetto a quelle previste dal presente regolamento, il cui ammontare non può essere inferiore ad € 50,00.

5. La dilazione/rateazione diversa dai casi precedenti, può essere concessa alle seguenti condizioni:

-Contribuente che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà nell'adempimento della propria obbligazione.

#### **Art. 39**

##### **Rimborsi e arrotondamenti e compensazioni**

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.

2. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo fissato dall'articolo 40, del presente Regolamento.

3. I rimborsi sono erogati entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

4. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge n. 296/2006.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'ammontare della tassa per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso, può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di qualunque tributo comunale. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo, da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso. Nella richiesta, deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

**Art. 40**

**Importi minimi e altre disposizioni**

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, in quanto compatibili.

**Art. 41**

**Funzionario responsabile**

1. Il Comune nomina il funzionario responsabile della TARI.
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**CAPO VII**  
**ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

**Art. 42**  
**Accertamenti**

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

**Art. 43**  
**Sanzioni**

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

**Art. 44**  
**Contenzioso**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

**CAPO VIII**  
**NORME TRANSITORIE**

**Art. 45**  
**Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.